

CIRCOLARE n. 4 del 9 gennaio 2026

Prot. n. 8 GRG-AC/bf

OGGETTO: **Legge 30 dicembre 2025, n. 199 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026 - 2028”**

La legge di bilancio 2026 (L. n. 199/2025) mobilita complessivamente circa 22 miliardi di euro e introduce una serie di disposizioni di interesse anche per il settore dei Pubblici Esercizi, intervenendo su lavoro, fiscalità, investimenti e turismo con l'obiettivo di sostenere la competitività delle imprese e la qualità dell'offerta. In estrema sintesi, le principali misure di interesse per i Pubblici Esercizi sono:

- **defiscalizzazione dei premi di produttività e degli aumenti retributivi**, applicabile anche al CCNL FIPE;
- **rinnovo della detassazione del lavoro festivo e notturno**;
- **incremento da 8 a 10 euro** del valore non imponibile dei **buoni pasto in forma elettronica**;
- **differimento al 1° gennaio 2027** dell'entrata in vigore della **plastic tax** e della **sugar tax**;
- reintroduzione di un regime di **maggiorazione delle quote di ammortamento per gli investimenti in beni strumentali** destinati a strutture produttive in Italia. Il beneficio, applicabile agli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028 prevede fasce di maggiorazione differenziate in base al valore degli investimenti;
- stanziamento di **50 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, per la concessione di **contributi** anche a fondo perduto destinati agli investimenti privati nel settore, ai fini del sostegno e dello sviluppo **delle filiere del turismo, anche di carattere industriale e commerciale**;
- l'istituzione del **riconoscimento “Destinazione turistica di qualità”**, attribuito dal Ministero del turismo a territori fino a 30.000 abitanti che garantiscono elevati standard di accoglienza, sostenibilità e accessibilità.

È stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 42/L alla Gazzetta Ufficiale n. 301/2025 la **Legge 30 dicembre 2025, n. 199** avente ad oggetto il **“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”**, le cui disposizioni sono entrate in vigore, salvo quanto diversamente previsto, il 1° gennaio 2026.

In attesa della riforma della normativa nazionale di adeguamento alle nuove regole di governance europea, il disegno di legge di bilancio 2026 è stato presentato secondo l'attuale assetto normativo e contabile, che prevede il raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e l'indebitamento netto programmatico, includendo gli effetti della manovra di finanza pubblica e il quadro complessivo delle amministrazioni pubbliche, inteso come saldo tra entrate e spese. Come si evince dalla Relazione illustrativa, il provvedimento – mediante lo stanziamento di circa 22 miliardi di euro – interviene in un contesto macroeconomico e geopolitico ancora caratterizzato da elementi di incertezza ed è diretto a coniugare l'azione di sostegno del potere di acquisto e della riduzione del carico fiscale e degli interventi per il sociale con la sostenibilità delle finanze pubbliche.

Rispetto al testo approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 17 ottobre, nell'iter parlamentare - avviatosi presso il Senato e poi conclusosi alla Camera - sono state apportate diverse modifiche di rilievo, tra cui anche

quella concernente la detassazione degli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori in attuazione dei rinnovi dei CCNL. Anche grazie all'intervento della Confederazione, la versione finale ricomprende i rinnovi sottoscritti nel corso 2024 (tra cui il CCNL FIPE), mentre la versione originaria del testo si riferiva esclusivamente ai CCNL sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2025 ([CS Fipe del 30 dicembre 2025](#)).

Stante l'importanza delle disposizioni lavoristiche e previdenziali, gli uffici hanno realizzato uno specifico dossier di approfondimento (allegato), mentre per le restanti, si riporta di seguito una breve analisi di quelle di maggior interesse:

- **Modifica alla disciplina fiscale applicabile ai buoni pasto in forma elettronica** (comma 14)

La disposizione, intervenendo in modifica dell'art. 51, comma 2, lett. c) del D.P.R. n. 917/1986 c.d. TUIR, incrementa da 8 a 10 euro il valore non imponibile dei buoni pasto in forma elettronica corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti. Resta fermo invece il limite di esenzione pari a 4 euro per i buoni pasto in forma cartacea. Secondo la Relazione tecnica (d'ora in avanti "RT") del provvedimento, l'intervento produrrà una diminuzione annua del gettito IRPEF di circa 27,3 milioni di euro.

- **Differimento dell'entrata in vigore della *plastic tax* e della *sugar tax*** (comma 125)

La disposizione differisce l'entrata in vigore della *plastic tax* e della *sugar tax*, provocando una perdita di gettito pari, rispettivamente, a 73 e 312 milioni di euro per l'anno 2026, secondo la RT.

In particolare, i relativi termini vengono prorogati:

- dal 1° luglio 2026 al 1° gennaio 2027 per l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (art. 1, commi 634-658 L. n. 160/2019), c.d. *Plastic tax*;
- dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 per l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (art. 1, commi 661-676 L. n. 160/2019) c.d. *Sugar tax*.

Giova ricordare che entrambe le imposte sono state oggetto di diverse proroghe, da ultimo ai sensi dell'art. 9-bis comma 7 del D.L. n. 39/2024 conv. con modif, dalla L. n. 67/2024 (differimento al 1° luglio 2026 della *plastic tax*) e dell'art. 8 del D.L. n. 95/2025 conv. con modif. dalla L. n. 118/2025 (differimento al 1° gennaio 2026 della *sugar tax* – circolare Fipe n. 86/2025).

- **Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali** (commi 427-436)

La disposizione - oggetto di significative modifiche nell'*iter* parlamentare - introduce una maggiorazione delle quote di ammortamento, valida ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

Si ricorda che tale agevolazione – anche detta “Superammortamento” - era già stata introdotta con la L. n. 232/2016 (art. 1 commi 9 e 10) e poi sostituita con il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali (art. 1, commi 184 ess della L. n. 160/2019 – Circolare Fipe n. 117/2019).

Il beneficio riguarda gli **investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028** in beni prodotti in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo.

Sono previste tre fasce di maggiorazione:

- 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per la parte eccedente e fino a 10 milioni;
- 50% per la parte compresa tra 10 e 20 milioni.

Sono escluse dall'agevolazione le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o coinvolte in altre procedure concorsuali, nonché quelle destinatarie di sanzioni interdittive; inoltre, la spettanza del beneficio richiede il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e degli obblighi contributivi e assistenziali.

L'agevolazione si applica agli investimenti in:

- beni materiali e immateriali strumentali nuovi indicati negli elenchi di cui agli allegati IV (Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma «4.0», tra i

quali figurano anche “*macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime*”) e V (Beni immateriali - software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese e interconnessi ai sistemi aziendali;

- ai beni materiali nuovi strumentali destinati all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili

Un decreto del MIMIT, di concerto con il MEF, da adottare entro il 30 gennaio 2026, stabilirà le modalità attuative, le procedure di accesso, le comunicazioni periodiche e la documentazione necessaria per comprovare la spettanza dell'agevolazione.

- **Credito d'imposta ZES unica (commi 438-447)**

La disposizione estende agli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d'imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica), di cui all'art. 16 D.L. n. 124/2023, conv. con modif. dalla L. n. 162/2024, con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028.

Giova in questa sede ricordare che la misura consiste nella previsione di un credito d'imposta per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nell'area ZES unica; sono agevolabili, in particolare, gli investimentivolti all'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie, oppure all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti (cfr. circolari Fipe n. 137/2023 e n. 157/2023).

Il limite di spesa per il riconoscimento di tale credito d'imposta è fissato in 2,3 miliardi di euro per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028.

- **Rifinanziamento Nuova Sabatini (comma 468)**

La norma rifinanzia l'autorizzazione di spesa relativa alla cd. “Nuova Sabatini” in misura pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026 e 450 milioni di euro per il 2027.

La misura - istituita dall'articolo 2 del D.L. n. 69/2013, conv. con modif. dalla L. n. n. 98/2013 e varie volte già rifinanziata – prevede l'accesso a finanziamenti agevolati per gli investimenti in beni strumentali, anche mediante operazioni di leasing finanziario, da parte di micro, piccole e medie imprese.

- **Interventi strategici per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo (commi 469-471)**

La disposizione, con l'obiettivo di sostenere le filiere del turismo, interviene:

- in modifica dell'art. 1, comma 502 della L. n. 207/2024 (circolare Fipe n. 2/2025), ai sensi della quale erano stati stanziati 110 milioni di euro per la concessione di agevolazioni finanziarie per sostenere investimenti privati per lo sviluppo dell'offerta turistica sul territorio nazionale (es. destagionalizzazione e digitalizzazione). La modifica, di natura meramente formale, conferma la necessariaadozione di un decreto attuativo del Ministero del Turismo - che non risulta essere stato adottato - per l'individuazione di criteri, condizioni e categorie di imprese interessate;
- prevedendo una nuova misura, per la quale vengono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, per la concessione di contributi anche a fondo perduto destinati agli investimenti privati nel settore, ai fini del sostegno e dello sviluppo delle filiere del turismo, anche di carattere industriale e commerciale.

- **Riconoscimento di “Destinazione turistica di qualità” (commi 807-811)**

La disposizione prevede l'istituzione della “*Destinazione turistica di qualità*”, volta a valorizzare i territori con caratteristiche di eccellenza in termini di accoglienza, sostenibilità e accessibilità, coinvolgendo comuni, unioni di comuni, isole minori e reti locali con popolazione fino a 30.000 abitanti, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. Il riconoscimento verrà assegnato dal Ministero del turismo sulla base di criteri definiti da una commissione dedicata, che elaborerà anche una carta di principi e obiettivi per garantire standard elevati nei servizi e nell'esperienza offerta ai visitatori.


Gli enti che ottengono la qualifica devono mantenere i requisiti per due anni, periodo durante il quale sono previsti controlli volti ad assicurare la coerenza delle politiche locali con gli impegni assunti. Per dare visibilità al riconoscimento, ENIT S.p.A. svilupperà un'identità grafica comune, cura iniziative promozionali e assicura alle destinazioni qualificate una corsia preferenziale nelle attività fieristiche e nelle campagne nazionali e internazionali sostenute dal Ministero del turismo.

Per le restanti norme si rinvia alla lettura del provvedimento, fermo restando che gli Uffici della Federazione rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegato

Circolari correlate	Collegamenti	Parole chiave
Circolare Fipe n. 86/2025 Circolare Fipe n. 2/2025 Circolare Fipe n. 137/2023 Circolare Fipe n. 157/2023 Circolare Fipe n. 117/2019	https://www.fipe.it/2025/12/30/legge-di-bilancio-2026-fipe-confcommercio-prime-misure-utili-per-sostenere-lavoro-e-consumi/ https://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20251230&numeroGazzetta=301&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=SO&numeroSupplemento=42&progressivo=0&estensione=pdf&edizione=0 https://www.fipe.it/2025/12/30/legge-di-bilancio-2026-fipe-confcommercio-prime-misure-utili-per-sostenere-lavoro-e-consumi/	Buoni pasto; sugar tax; plastic tax; Superammortamento; ZES unica; nuova sabatini; turismo; imposta di soggiorno; destinazione turistica di qualità